

N.I. 3/2021

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 12 gennaio 2021

Oggetto: Legge di bilancio 2021.

Inoltriamo la nota informativa redatta dal dr. Manazza che illustra e commenta punti importanti per l'attività di settore, quali:

- 2 - Incentivo alle aggregazioni aziendali;
- 3 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;
- 4 - Credito d'imposta per ricerca, sviluppo ed innovazione;
- 5 - Credito d'imposta per investimenti pubblicitari;
- 10 - Fatture per prestazioni sanitarie - Sistema TS.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151 -
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Premio E-proc



Nota informativa a cura del Dr. A. Manazza

Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020 – Legge di Bilancio 2021

In data 30.12.2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 la L. 30.12.2020 n. 178, in vigore dall'1.1.2021, contenente, tra le altre, le seguenti disposizioni in materia tributaria.

1. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - proroga: vengono riaperti i termini (con scadenza al 30 giugno 2021) rivolti a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nel dettaglio:

- *Partecipazioni non negoziate e detenute al di fuori del regime d'impresa:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e detenuti al di fuori del regime d'impresa alla data del **1.1.2021**, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto o sottoscrizione, il corrispondente valore attribuito alla frazione di patrimonio netto posseduta definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, ragioniere o revisore contabile). Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al **11% per le partecipazioni**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in 3 rate annuali di pari importo, con interessi di dilazione pari al 3% su base annua.

- *Aree fabbricabili ed agricole:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento ad aree edificabili ed agricole detenute alla data del **1.1.2021** (e non costituenti beni-merce), può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agrotecnico od agronomo).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al **11%**.

2. Incentivo alle aggregazioni aziendali: nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, è consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE.

3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti per il 20% del costo) e destinati a strutture ubicate in Italia, è previsto una nuova disciplina del credito d'imposta. Nel dettaglio:

➤ *Il credito d'imposta generico*, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi *diversi da quelli da "Industria 4.0"*, è riconosciuto (sia alle imprese che agli esercenti arti e professioni):

- a) per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali;
- b) per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, fatta eccezione per veicoli di cui all'articolo 164 comma 1 TUIR, fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione.

➤ *Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali da "Industria 4.0"*, compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è invece riconosciuto, limitatamente alle sole imprese:

- a) per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- b) per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
- Il credito di imposta per gli investimenti relativi a *beni immateriali da "Industria 4.0"* compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è infine riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta, nelle sue diverse modulazioni:

- ✓ è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante modello F24;
- ✓ è utilizzabile alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori;
- ✓ spetta in tre quote annuali di pari importo (ovvero in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro);
- ✓ non spetta alle imprese in stato di crisi o di liquidazione o destinatarie di sanzioni interdittive;
- ✓ nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione;
- ✓ nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione;
- ✓ per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

4. Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione: viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi, liquidazione o destinatarie di sanzioni interdittive e varia a seconda della tipologia di investimento.

Nel dettaglio:

- per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta spetta in misura pari al 20% delle spese ammesse e nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 10% della base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per l'innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologica o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 15% e nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per le attività di design e ideazione estetica innovative il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

Viene inoltre prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

5. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari: viene prorogato al 2022 il regime del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (con esclusione quindi di radio e TV);

6. Riallineamento dei valori dell'avviamento: viene prevista la possibilità di riallineare, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

7. Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale: viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consenta ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Con questa procedura sarebbe pertanto possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

8. Termini di registrazione delle fatture attive: per i soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche trimestrali su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

9. Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro": è prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive con soggetti esteri, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, come segue:

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

10. Fatture per prestazioni sanitarie – Sistema TS: anche per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, sarà vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Inoltre le Farmacie per il 2021 potranno scegliere se inviare il file Xml dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS o all'Agenzia delle Entrate, mentre dal 1.1.2022 dovranno inviarlo esclusivamente al Sistema TS. Resta inoltre fermo l'obbligo di inviare il file Xml dei dati sanitari al Sistema TS mediante apposito software gestionale.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

